



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 110 del 03 giugno 2025

OGGETTO: DIVIETO DI INTRODURRE BEVANDE DI QUALSIASI NATURA IN CONTENITORI DI VETRO ED IN GENERALE OGGETTI IN VETRO NELLE AREE IN CUI SI SVOLGONO EVENTI/MANIFESTAZIONI/MERCATINI – ANNO 2025.

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale, nell'arco dell'anno, organizza numerosi eventi/manifestazioni nelle seguenti Piazze:

- P.zza della Repubblica;
- Piazza I Maggio;
- Piazzale delle Nazioni;
- Piazza Mercato;
- Piazza del Tramonto;
- Piazza Roosevelt;

così come nei seguenti parchi pubblici:

- Parco Melvin Jones;
- Parco della Pace;

Premesso inoltre che durante l'anno si svolgono le seguenti mostre mercato e i seguenti mercatini serali /eventi:

- Mostra Mercato dell'antiquariato, modernariato e vintage "ANTICATT" ogni seconda domenica del mese del 2025 (ad eccezione del mese di dicembre), in Piazzale Roosevelt tratto compreso tra Via Andrea Costa e Via Don Minzoni, tratto compreso da Via Mancini a Via C. Marx e tratto compreso tra Via A. Costa e Via del Porto;
- "La Via delle Meraviglie" ogni mercoledì sera presumibilmente da 4 giugno fino al 10 settembre 2025, in Via Matteotti;
- "Le domeniche del Porto" ogni domenica sera presumibilmente dal 1 giugno fino al 7 settembre 2025, in Piazzale Darsena;
- "Mercatino opere del proprio ingegno" tutti i giorni della settimana dal 30 maggio al 14 settembre 2025 in Via Lungomare Rasi Spinelli;
- "Mercatino Itinerante Etnico" dal martedì alla domenica dal 30 maggio al 14 settembre 2025 nell'area banchina del torrente Ventena;

Ritenuto necessario vietare l'introduzione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro all'interno delle aree in cui si svolgono, nell'arco dell'anno 2025, eventi/manifestazioni/mercatini sia che questi siano organizzati dall'Amministrazione Comunale, sia che siano organizzati da soggetti terzi, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che appare di particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

Ritenuto ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, istituire il divieto di introdurre, nelle suindicate Piazze/Vie in cui si svolgono gli eventi/manifestazioni/mercatini organizzati dall'Amministrazione Comunale o da soggetti terzi, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro per prevenire eventuali episodi di violenza che possano risultare aggravati dal loro lancio o dal loro uso improprio;

Vista la comunicazione preventiva inviata alla Prefettura di Rimini in data 29/05/2025 prot. n.19926, ai sensi dell'art.54 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000);

Visti

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. i, art. 54 "attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e relativamente" comma 4, relativamente alla possibilità di emettere ordinanze al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e comma 4 bis che stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. 9 agosto 2008, n.° 186 recante: " Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione";
- la Circolare del Ministero dell'Interno: Direttiva Safety n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- la L. 689/91 e s.m.;
- il R.D. 773 / 1931 e successivo Regolamento di esecuzione;
- il D.Lgs 114/ 1998 s.m.i.;
- la L.R. 12/99 e s.m.i.;
- l'ordinanza comunale n. 238 del 6.11.2018 avente ad oggetto: "Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile"
- lo Statuto dell'Ente.

ORDINA

1) di non introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro all'interno delle aree in cui si svolgono, nell'arco dell'anno 2025, eventi/manifestazioni organizzati dall'Amministrazione Comunale e/o da terzi soggetti, e precisamente che si svolgono in:

- P.zza della Repubblica;
- Piazza I Maggio;
- Piazzale delle Nazioni;
- Piazza Mercato;
- Piazza del Tramonto;
- Piazza Roosevelt;
- Parco Melvin Jones;
- Parco della Pace;

2) di non introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro all'interno delle aree di svolgimento dei sotto elencati mercatini / mostre mercato:

- Mostra Mercato dell'antiquariato, modernariato e vintage "ANTICATT" ogni seconda domenica del mese del 2025 (ad eccezione del mese di dicembre), in Piazzale Roosevelt tratto compreso tra Via

Andrea Costa e Via Don Minzoni, tratto compreso da Via Mancini a Via C. Marx e tratto compreso tra Via A. Costa e Via del Porto;

- “La Via delle Meraviglie” ogni mercoledì sera presumibilmente da 4 giugno fino al 10 settembre 2025, in Via Matteotti;

- “Le domeniche del Porto” ogni domenica sera presumibilmente dal 1 giugno fino al 7 settembre 2025, in Piazzale Darsena;

- “Mercatino opere del proprio ingegno” tutti i giorni della settimana dal 30 maggio al 14 settembre 2025 in Via Lungomare Rasi Spinelli;

- “Mercatino Itinerante Etnico” dal martedì alla domenica dal 30 maggio al 14 settembre 2025 nell'area banchina del torrente Ventena;

3) il divieto di cui ai punti 1) e 2) vige dalla mezz'ora precedente all'inizio degli eventi/manifestazioni/mercatini fino al loro termine;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa a:

- Prefetto di Rimini;
- Questore di Rimini;
- Comando Carabinieri di Cattolica;
- Comando Polizia Municipale di Cattolica;
- Guardia di Finanza;

Agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti e è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza .

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P. , le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 euro, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/00.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cattolica, 03/06/2025

IL SINDACO

FRANCA FORONCHI / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)